


Publicato il 28/02/2019

N.01353 2019 REG.PROV.CAU.
N. 01109/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

Charlotte Angela Stephanie Montanaro, Anna Volpe, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Beni e Attivita' Culturali, Commissione Ripam, Commissione di Esame, Formez PA, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alessandra Carrieri, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto di ragione, del Decreto Direttoriale, pubblicato in data 30/11/2018 con circolare n.445 (nota prot.n.34701 del 30/11/2018) sulla rete intranet e internet del MIBACT, con cui è "stata approvata la graduatoria generale di merito riformulata del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.80 unità di

personale nel profilo professionale di Funzionario Restauratore da inquadrare nella III Area, posizione economica F1” nella parte in cui non sono stati applicati correttamente i criteri di valutazione previsti dalla Commissione d'esame;

- per quanto di ragione, del Decreto Direttoriale, pubblicato in data 15/11/2018 con circolare n.428 (nota prot.n.32185 del 15/11/2018) sulla rete intranet e internet del MIBACT con cui è “stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.80 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Restauratore da inquadrare nella III Area, posizione economica F1”, nella parte in cui non sono stati applicati correttamente i criteri di valutazione previsti dalla Commissione d'esame;

- per quanto di ragione, della graduatoria di valutazione titoli per il profilo restauratori in riferimento al suddetto concorso resa pubblica sul sito internet e all'indirizzo: [“http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-mibact-profilo-restauratori-valutazione-titoli”](http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-mibact-profilo-restauratori-valutazione-titoli) in data 20/10/2017 e divenuta successivamente lesiva per le ricorrenti a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al Decreto Direttoriale del 30/11/2018;

- per quanto di ragione, del verbale della procedura del 30/3/2017 con cui sono stati ulteriormente e impropriamente declinati i criteri di valutazione da parte della Commissione d'esame;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati anche se sconosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria finale del concorso con il corretto punteggio e, per l'effetto, con assegnazione del relativo posto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente;

e per la condanna della P.A. a compiere ogni atto utile e necessario ed in particolare ad integrare e/o modificare la predetta graduatoria con l'inserimento del giusto punteggio e dei

nominativi delle ricorrenti nelle rispettive e corrette posizioni e, per l'effetto, consentire alla Dott.ssa Montanaro di scegliere la sede di servizio ad essa spettante ed alla Dott.ssa Volpe di essere assunta immediatamente alle proprie dipendenze; con espressa riserva

di agire in questa o in separata sede per il risarcimento, ex art. 30 c.p.a., di tutti i danni ingiustamente patiti dalle ricorrenti per l'illegittimo mancato inserimento tra i vincitori nella graduatoria finale di merito nelle corrette posizioni e con il giusto punteggio, che non ha consentito a Montanaro di ottenere la sede di spettanza e a Volpe di essere assunta immediatamente alle proprie dipendenze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che l'impugnazione proposta con il presente ricorso è volta a ottenere anche il riconoscimento di una migliore posizione nella graduatoria generale di merito del concorso indicato in epigrafe;

b) che le ricorrenti, collocatesi rispettivamente al 160° posto (Montanaro) e al 162° posto (Volpe) della predetta graduatoria, aspirano, nell'ipotesi di integrale accoglimento del ricorso, a collocarsi rispettivamente al 131° posto (Montanari) e al 138° posto (Volpe);

c) che occorre quindi disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, atteso l'elevato numero dei medesimi;

d) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione di un avviso il quale dovrà contenere le seguenti informazioni (con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

e) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

f) che va comunque disposta la notificazione individuale del ricorso ai candidati collocatisi in graduatoria nelle posizioni n. 156, 157, 158, 159, 161.

Considerato altresì che occorre acquisire una relazione contenente i documentati chiarimenti da parte dell'Amministrazione sui profili di censura prospettati dalla parte ricorrente e recante in allegato la relativa documentazione integrale;

Considerato infine che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini specificati in motivazione;
- ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di depositare, nelle forme del

processo amministrativo telematico, una documentata relazione nei sensi di cui in motivazione, nel termine di settanta giorni dalla notificazione o della comunicazione della presente ordinanza;

- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 7 aprile 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO